



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e in particolare l’articolo 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

VISTO l’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “*le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “*Riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN)*” e in particolare l’articolo 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari;

VISTE le Linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all’approccio europeo per l’assicurazione della qualità dei corsi di studio congiunti, approvato dai Ministri europei dell’istruzione superiore in occasione della richiamata Conferenza di Yerevan nel maggio 2015;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTI i decreti del Ministro dell’Università e della ricerca con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le Classi dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante “Linee generali d’indirizzo programmazione Università 21-23”, e, in particolare, l’Allegato 4 “Linee d’indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all’accredimento di corsi e sedi convenzionale”, Sezione A “Corsi di studio convenzionali e a distanza”, in forza del quale “le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:

- a) *Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.*
- b) *Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.*
- c) *Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.*
- d) *Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.*

I corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all’art. 1, co. 1, lettere a) e b), della l. 2 agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all’art. 34 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti alle classi, individuate con il decreto di cui all’art. 8, co. 2, sentito il CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell’Unione Europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b)”;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, recante “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, lett. a), del decreto ministeriale n. 289/2021;

VISTI il decreto direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711, recante le indicazioni operative per l’accredimento dei Corsi di Studio ex art. 9, c. 2, del D.M. n. 1154/2021, e la nota del Ministero dell’università e della ricerca prot. n. 23277 del 31 ottobre 2022, contenente le indicazioni operative per l’a.a. 2023/2024;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° febbraio 2022, n. 149, riguardante l'accREDITAMENTO dei Corsi di Studio erogati in modalità c) prevalentemente a distanza o d) integralmente a distanza di cui all'Allegato 4, Sezione A del d.m. n. 289/2021;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 6, comma 3;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, recante la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 11 gennaio 2023, n. 4 che ha istituito un Gruppo di lavoro “*al fine di esaminare ed approfondire le criticità afferenti alla carenza di medici e professionisti sanitari nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, a misurare l’entità del fenomeno e a individuarne le cause e le possibili soluzioni, con particolare riferimento alla necessità di garantire un accesso sostenibile alle professioni sanitarie, in grado di assicurare contestualmente, anche in una prospettiva di lungo periodo, il potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, per perseguire, sotto tale specifico profilo, il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, senza alterare l’equilibrio dei bilanci pubblici*”;

VISTO il D.M. 802 del 28 giugno 2023 concernente l’incremento della numerosità massima di studenti prevista dall'Allegato D del D.M. n.1154/2021 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), laurea in Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1) e laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT1);

VISTA la nota del Ministero dell’università e della ricerca prot. n. 9569 del 29 maggio 2023, con la quale si è richiesto all’ANVUR, anche alla luce di quanto rilevato dal predetto Gruppo di lavoro, di valutare l’opportunità di un’interpretazione, in linea con le sopravvenienze normative (al decreto interministeriale 19 febbraio 2009), del principio secondo cui i corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree delle professioni sanitarie “*sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia [...]*”, ossia dagli Atenei sedi di Corso di LMCU in “*Medicina e Chirurgia*”;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo di ANVUR n. 156 del 28 giugno 2023, trasmessa con nota prot. n. 3146 dell’11 luglio 2023 e acquisita dal Ministero dell’università e della ricerca con prot. n. 12587 dell’11 luglio 2023, con la quale si propongono, nel caso di corsi delle professioni sanitarie in modalità interateneo, le seguenti condizioni:

- i) l’Ateneo sede amministrativa del corso deve avere il corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” attivato a regime e, pertanto, con il completamento di almeno un ciclo del corso;
- ii) il corso delle professioni sanitarie proposto deve da subito possedere i requisiti di docenza e non avvalersi di piani di raggiungimento degli stessi;
- iii) l’Ateneo che non ha attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia”, deve avere un dipartimento di area sanitaria a cui afferiscono i docenti coinvolti nel



Il Ministro dell'università e della ricerca

corso interateneo e contribuire con almeno la metà dei requisiti di docenza richiesti per l'attivazione corso interateneo.

RITENUTO di dover consentire agli Atenei nelle succitate condizioni di procedere all'attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree delle professioni sanitarie, in coerenza con quanto proposto da ANVUR, al fine di far fronte ai fabbisogni formativi del Sistema sanitario nazionale (SSN);

DECRETA

Articolo 1

1. Al decreto ministeriale 28 giugno 2023, n. 802, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 2

1. A decorrere dall'a.a. 2023/2024, è possibile attivare corsi delle professioni sanitarie in modalità interateneo a condizione che:

- i) l'Ateneo sede amministrativa del corso deve avere il corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” attivato a regime e, pertanto, con il completamento di almeno un ciclo del corso;*
- ii) il corso delle professioni sanitarie proposto deve da subito possedere i requisiti di docenza e non avvalersi di piani di raggiungimento degli stessi;*
- iii) l'Ateneo che non ha attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia”, deve avere un dipartimento di area sanitaria a cui afferiscono i docenti coinvolti nel corso interateneo e contribuire con almeno la metà dei requisiti di docenza richiesti per l'attivazione corso interateneo.*

2. Per l'a.a. 2023/2024, le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio delle professioni sanitarie, riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1, sono da intendersi acquisite per il relativo procedimento di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto direttoriale n. 2711/2021 e dalla nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 23277 del 31 ottobre 2022.”.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini